

IL GIUDICE SPORTIVO

SENTENZA N^o 30/16

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente) e cons. Roberto Bucchi (componente), riunitosi in Roma il 20 settembre 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Tomaselli Domenico (lic. conc./cond. n. 238854).

Fatto

Con atto del 26 agosto 2016 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo il sig. Domenico Tomaselli, contestualmente chiedendo la sospensione cautelare delle sue licenze sportive, per violazione degli artt. 7, 8.1 ed 8.2 R.S.N. in relazione all'art. 3 dell'appendice n. 5 allo stesso R.S.N., perché, in esito alla manifestazione "Salita Marano" (Marano Calabro 10/12 giugno 2016), essendo stato oggetto di reclamo da parte di altro concorrente, aveva rifiutato di sottoporre a verifica la sua autovettura, asportandola dal parco chiuso.

Con decreto dello stesso giorno 26 è stata disposta la sospensione cautelare delle licenze del sig. Tomaselli per giorni 45 ed è stata fissata la trattazione del procedimento. Intimato per l'udienza del 20 settembre 2016 e comparso dinanzi al Collegio, l'incolpato ha dedotto a sua giustificazione di avere rifiutato la verifica, implicante smontaggio di parti, a causa dell'assenza del suo meccanico; ed ha protestato la sua buona fede. Il procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare con applicazione della sospensione delle licenze sportive per mesi 4 e dell'ammenda in €. 520,00.

Motivi della decisione

Il fatto è provato in atti. Dalla decisione dei Commissari sportivi risulta che nei confronti del sig. Tomaselli era stato presentato reclamo da altro concorrente/conducente con riferimento ad una non conformità relativa alla cilindrata. Il sig. Tomaselli ha espresso ai CC.SS. la volontà di non sottoporre a verifica tecnica la sua autovettura e la ha confermata per iscritto, abbandonando poi il parco chiuso; ed è stato, pertanto, escluso dalla classifica.

Non è credibile la buona fede dell'incolpato: la contestazione riguardava un particolare di grande rilevanza ai fini della corretta partecipazione alla gara; ed il licenziato non poteva ignorare il significato del suo rifiuto e la incidenza di esso sul sistema stesso dei controlli post-gara, su altrui reclamo.

Sanzione equa ritiene il Collegio la sospensione delle licenze sportive per giorni 90 – in essi inclusa la sospensione cautelare, la cui durata, per la parte già scontata, è computata a titolo di esecuzione della presente condanna – con l'ammenda in €. 520,00.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Tomaselli Domenico (lic. n. 238854) responsabile della violazione a lui ascritta e lo condanna alla sospensione delle licenze per giorni 90, con decorrenza dal 26 agosto 2016, con l'ammenda in euro 520,00.

Così deciso in Roma il 20 settembre 2016.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)

